

IL DIRETTORE TECNICO

N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC

Dati di prot. nell'allegato "segnatura.xml"

Ai Responsabili dei Dipartimenti territoriali

Ai Responsabili dei Servizi territoriali
di tutela e vigilanza

OGGETTO: Legge 3 ottobre 2025, n. 147 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi. Prime indicazioni operative.

Con Legge n. 147 del 3 ottobre 2025, entrata in vigore lo scorso 8 ottobre, è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, ora rubricato: *"Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi e per l'istituzione del Dipartimento per il Sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi"*.

Con riferimento alle modifiche apportate dal D.L. all'apparato sanzionatorio in materia di rifiuti di cui al **D.lgs. 152/2006**, la L. 147/2025 ha introdotto, oltre a correttivi di tipo meramente formale, le seguenti rilevanti innovazioni.

L'art. 256, comma 1, è stato così modificato:

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

La gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi è quindi di nuovo una contravvenzione punita con pena alternativa, estinguibile, pertanto, ai sensi della Parte VI-bis del D.lgs.152/2006.

L'art. 256, comma 4, è stato così modificato:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrano le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b).

Nel solo caso di rifiuti non pericolosi e in assenza delle aggravanti di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1 e 2), dello stesso art. 256, l'inosservanza delle prescrizioni contenute o

Arpa Piemonte

Codice fiscale- Partita iva: 07176380017

Direzione Tecnica

Via Pio VII, 9 - 10135 TORINO – Tel. 01119680159

direzione.technica@arpa.piemonte.it - protocollo@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it

richiamate nelle autorizzazioni è quindi di nuovo una contravvenzione punita con pena alternativa, estinguibile, pertanto, ai sensi della Parte VI-bis del D.lgs. 152/2006.

Per effetto dell'emendamento, che ha circoscritto la fattispecie di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ai soli rifiuti non pericolosi, sorgono dubbi interpretativi con riferimento ai rifiuti pericolosi.

Ricorrendo ad un'interpretazione di tipo sistematico, si può però leggere il comma 4 come norma speciale rispetto al comma 1, il quale dispone che *"Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni"*.

Tale ultima disposizione può infatti essere intesa come una norma che sanziona in via generale la gestione di rifiuti senza autorizzazione, includendo anche i casi di difformità dall'autorizzazione stessa, in quanto tutto ciò che oltrepassa i limiti dell'autorizzazione può essere considerato, a tutti gli effetti, come non autorizzato.

Ne deriva, che, in mancanza di una specifica disposizione relativa all'inosservanza delle prescrizioni in caso di rifiuti pericolosi, la fattispecie possa essere punita ai sensi dell'art. 256, comma 1, secondo periodo (o, in caso di discariche, del comma 3, secondo periodo¹).

Salvo diverse indicazioni da parte delle competenti Procure, si provvederà pertanto a trasmettere comunicazioni di notizia di reato con riferimento ai commi dell'art. 256 da ultimo indicati.

L'art. 256, comma 5, è stato così modificato:

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

La miscelazione non consentita di rifiuti è quindi rimasta una contravvenzione ma è ora punita con pena alternativa ed è pertanto estinguibile ai sensi della Parte VI-bis del D.lgs. 152/2006 per tutte le Procure.

All'art. 255 è stato inserito il **comma 1.2**:

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Si precisa che, trattandosi di illecito commesso in violazione di disposizioni locali, all'accertamento sono di norma deputati gli organi di polizia municipale.

Tutte le norme del D.lgs. 152/2006 modificate dal DL 116/2025 convertito sono descritte sinteticamente nella tabella allegata sub 1 alla presente circolare, con indicazione per ciascuna fattispecie di reato dell'applicabilità o meno della procedura estintiva prevista dalla Parte VI-bis del Dlgs 152/2006.

¹ L'art. 256, comma 3 prevede che "Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi".

Di seguito, sempre con riferimento all'innovato quadro sanzionatorio in materia di rifiuti contenuto nel D.lgs. 152/2006, si pone l'attenzione su alcuni specifici aspetti.

Inasprimento delle pene in casi particolari

Qualora venga accertato un abbandono di rifiuti non pericolosi o pericolosi, una gestione non autorizzata, una discarica non autorizzata o una combustione illecita, occorre sempre verificare se sussistono anche le circostanze previste, rispettivamente, dagli artt. 255-bis, 255-ter comma 2, 256 comma 1-bis e comma 3-bis e dall'art. 256-bis comma 3-bis, ossia se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze (quanto alle pertinenze, le stesse sono definite dall'art. 24 del Dlgs 285/1992).

In presenza anche di una sola di tali circostanze la normativa prevede pene più severe, che comportano l'esclusione, per tutte le fattispecie interessate, della procedura estintiva.

D'altra parte, il pericolo di compromissione o deterioramento di cui alla lettera a) sussiste tutte le volte in cui, a fronte di una fattispecie che ricade nel campo di applicazione della Parte VI-bis del D.lgs. 152/2006, l'avvio della procedura estintiva viene esclusa per la presenza di un danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali. In tal caso il fatto è riconducibile ad una delle fattispecie aggravate in esame.

Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti

Il DL 116/2005 ha abrogato il comma 2 dell'art. 256, il quale puniva con le stesse pene previste per la gestione di rifiuti senza autorizzazione l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti da parte di titolari di imprese o responsabili di enti.

La fattispecie è ora invece punita dal nuovo comma 1.1 dell'art. 255 in caso di rifiuti non pericolosi e dal comma 3 dell'art. 255-ter in caso di rifiuti pericolosi.

Deposito temporaneo

Il deposito temporaneo effettuato senza le condizioni previste dall'art. 185-bis ricade invece, come in passato, nella fattispecie di gestione non autorizzata di rifiuti punita dall'art. 256, comma 1.

Ritiro della patente di guida

Qualora i reati di abbandono di rifiuti non pericolosi e di gestione di rifiuti non autorizzata, anche nelle ipotesi aggravate, siano commessi mediante l'utilizzo di veicoli a motore, è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida del conducente del veicolo e l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (artt. 255 comma 1, 255-bis, comma 3, 256, comma 1-ter).

Tra tali disposizioni, di stretto interesse per l'attività di controllo di competenza dell'Agenzia è l'art. 223 (*"Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato"*), comma 1, primo periodo, ai sensi del quale il personale ispettivo che accerti uno dei predetti reati procede al ritiro immediato della patente; il documento, nei successivi dieci giorni, è trasmesso per il tramite del proprio ufficio e unitamente al rapporto, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo in cui l'illecito è stato commesso.

Ai fini dell'attuazione di tali disposizioni, si ritiene opportuno che si proceda a contattare preventivamente gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 285/1992, al fine di ottenere un adeguato supporto operativo.

Arpa Piemonte

Codice fiscale- Partita iva: 07176380017

Direzione Tecnica

Via Pio VII, 9 - 10135 TORINO – Tel. 01119680159

direzione.technica@arpa.piemonte.it - protocollo@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it

La sanzione accessoria della sospensione della patente e l'applicabilità delle disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono previste anche dall'art. 258 comma 2-bis qualora sia accertato l'illecito amministrativo della mancata o incompleta tenuta del registro di carico e scarico. In questo caso però il ritiro immediato della patente risulta non applicabile in quanto non si tratta di fattispecie che può essere commessa con l'utilizzo di un veicolo a motore.

Aggravante dell'attività d'impresa

Qualora gli illeciti previsti dagli artt. 256, 256-bis e 259 siano commessi nell'ambito di un'attività d'impresa o di un'attività organizzata, la pena è aumentata di un terzo.

Trattandosi di aumento di pena in misura fissa, la cui applicazione non presuppone quindi alcuna discrezionalità da parte dell'Autorità giudiziaria, si ritiene che, qualora sia applicabile la procedura estintiva (gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi al di fuori delle ipotesi aggravate, inosservanza delle prescrizioni in caso di rifiuti non pericolosi al di fuori delle ipotesi aggravate, miscelazione di rifiuti), la somma in sede amministrativa alla quale ammettere il contravventore, pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, vada calcolata sulla pena edittale aumentata di un terzo.

Delitti colposi in materia di rifiuti

I delitti di abbandono di rifiuti in casi particolari, di abbandono di rifiuti pericolosi, i delitti previsti dall'art. 256 e il delitto di spedizione illegale di rifiuti sono ora punibili anche se commessi con colpa, ai sensi dell'art. 259-ter.

Benché la norma richiami tutti i "fatti" di cui agli articoli citati, la stessa, riferendosi nella rubrica ai soli delitti, non è applicabile alle contravvenzioni previste dall'art. 256 (gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi al di fuori delle ipotesi aggravate, inosservanza delle prescrizioni in caso di rifiuti non pericolosi al di fuori delle ipotesi aggravate, miscelazione di rifiuti), anche in considerazione del fatto che le contravvenzioni sono già di per se stesse punite a titolo di dolo o di colpa, ai sensi dell'art. 42, comma 4, codice penale.

In caso di delitti occorre pertanto raccogliere anche gli elementi utili all'accertamento dell'elemento psicologico del reato, nella forma del dolo o della colpa (quest'ultima, ai sensi dell'art. 43 codice penale, consiste nella negligenza, imprudenza o imperizia, oppure inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) e darne atto nella comunicazione della notizia di reato o nelle successive integrazioni.

Il DL 116/2005 convertito in legge ha inoltre apportato modifiche ad altre normative.

Si riportano di seguito gli interventi di interesse per l'Agenzia.

Modifiche al codice penale

All'art. 131 bis c.p. ("*Esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto*") l'elenco dei delitti per i quali non si applica l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è stato integrato con i delitti previsti dagli artt. 255-ter, 256, comma 1-bis, 3 e 3 bis, 256-bis e 259 del D.lgs. 152/2006.

Agli artt. 452-sexies ("*Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività*") e 452-quaterdecies ("*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*") sono state introdotte le stesse ipotesi aggravate che il DL ha introdotto per le fattispecie di cui agli artt. 255-bis, 255-ter comma 2, 256 comma 1-bis e comma 3-bis e dall'art. 256-bis comma 3-bis D.lgs. 152/2006.

Modifiche al codice di procedura penale

È stato modificato l'art. 382-bis c.p.p. ("*Arresto in flagranza differita*"), con estensione dell'ambito di applicabilità ai seguenti delitti:

Arpa Piemonte

Codice fiscale- Partita iva: 07176380017

Direzione Tecnica

Via Pio VII, 9 - 10135 TORINO - Tel. 01119680159

direzione.technica@arpa.piemonte.it - protocollo@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it

- Inquinamento ambientale (art 452-bis c.p.)
- Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)
- Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis D.lgs. 152/2006)
- Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter D.lgs. 152/2006)
- Gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi, anche nelle ipotesi aggravate (art. 256, comma 1, secondo periodo, e comma 1-bis D.lgs. 152/2006)
- Discarica non autorizzata, anche nelle ipotesi aggravate (art. 256, comma 3 e 3 bis Dlgs 152/2006)
- Spedizione illegale di rifiuti (art. 259 D.lgs. 152/2006)

Anche per tali delitti si considera ora *“in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto”*.

In considerazione della pena edittale, tutte le fattispecie sopra indicate rientrano nel campo di applicazione dell'art. 381 (arresto facoltativo in flagranza) e non dell'art. 380 (arresto obbligatorio in flagranza) del codice di procedura penale.

Ai sensi dell'art. 381, comma 4, c.p.p. all'arresto facoltativo si procede soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto o dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto. Si precisa inoltre che l'arresto è previsto solo per i delitti non colposi.

In ogni caso, se si dovesse verificare tale eventualità, si dovranno contattare tempestivamente le forze dell'ordine perché procedano all'arresto.

Modifiche al D.lgs. 14 marzo 2014, n. 49

Sono state apportate modifiche al D.lgs. 14 marzo 2014, n. 49, recante *“Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”*, con l'introduzione, tra l'altro, all'art. 34, del comma 1-ter, il quale così dispone:

*La violazione da parte del distributore degli obblighi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000. L'inesatta o incompleta comunicazione dei medesimi dati comporta l'applicazione delle suddette sanzioni amministrative ridotte della metà.*²

Sono quindi stati introdotti due nuovi illeciti amministrativi in materia di RAEE.

Modifiche al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Il DL 116/2025 convertito ha apportato modifiche all'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Nello specifico è stato integrato l'elenco dei reati ambientali presupposto della responsabilità amministrativa e sono stati incrementati gli importi di alcune sanzioni pecuniarie, applicabili dall'Autorità giudiziaria qualora sia accertata la responsabilità dell'ente.

Regime transitorio

² Ai sensi dell'art. 34 comma 1 lettera b) i distributori sono tenuti a comunicare annualmente i dati inerenti i RAEE al Centro di coordinamento.

In mancanza di disposizioni transitorie dettate dal DL o dalla legge di conversione, sono applicabili le norme generali in materia di efficacia delle leggi e di successione di leggi in ambito penale.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 11 delle "Disposizioni sulla legge in generale" premesse al codice civile, *"la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo"* (cfr. anche art. 2 comma 1 c.p. e art. 1 L. 689/1981).

Così, in ambito penale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, c.p. "Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato").

Tale norma incontra però deroghe con riferimento a successive depenalizzazioni o a nuove norme più favorevoli al reo, che si applicano invece retroattivamente (art. 2, commi 2 e 4 c.p.).

In applicazione di tali norme, gli emendamenti introdotti dalla L. 147/2025 si applicano ai **fatti commessi a decorrere dall'8 ottobre 2025**, con l'eccezione degli emendamenti più favorevoli al reo, che si applicano anche retroattivamente.

Ai **fatti commessi tra il 9 agosto e il 7 ottobre 2025**, ossia durante la vigenza del DL 116/2025, si applicano le disposizioni del DL 116/2025 confermate dalla legge di conversione e gli emendamenti più favorevoli introdotti da quest'ultima.

Ai **fatti commessi prima del 9 agosto 2025**, ossia prima dell'entrata in vigore del DL 116/2025, si applicano le norme allora vigenti, salvo gli emendamenti della legge di conversione più favorevoli rispetto a tali norme.

In tutti i casi in cui sia stata inoltrata notizia di reato per un illecito penale non soggetto, per la norma allora in vigore, alla procedura estintiva, ora invece applicabile per effetto della legge di conversione, la procedura stessa dovrà essere avviata a seguito di richiesta della Procura competente. Si ritiene opportuno segnalare tali casi alla Procura stessa.

Si invitano i responsabili in indirizzo a comunicare a questa Direzione le questioni che dovessero sorgere in fase di applicazione delle nuove norme e a condividere eventuali indicazioni delle Procure di riferimento.

Distinti saluti.

Dott. Giovanni d'Amore
(firmato digitalmente)

F.M.

Arpa Piemonte

Codice fiscale- Partita iva: 07176380017

Direzione Tecnica

Via Pio VII, 9 - 10135 TORINO – Tel. 01119680159

direzione.technica@arpa.piemonte.it - protocollo@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it

DISPOSIZIONI DEL D.LGS 152/2006 MODIFICATE DAL DL 116/2025 CONVERTITO CON L 147/2025

Dlgs 152/2006	Sintesi delle novità/osservazioni/ indicazioni sull'applicabilità della procedura estintiva ex art 318-bis D.lgs. 152/2006
Art. 212 (Albo nazionale dei gestori ambientali) Comma 19-ter <i>Ferme restando le sanzioni previste per il reato di cui all'articolo 256, l'impresa che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che, essendovi tenuta, non risulta iscritta all'Albo e commette una violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della presente parte nell'ambito dell'attività di trasporto, è soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica violazione, alla sanzione accessoria della sospensione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 o di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con divieto di reinscrizione prima che siano trascorsi due anni.</i>	La sanzione accessoria introdotta è applicata, come tutte le sanzioni accessorie, dall'Autorità giudiziaria, in caso di reato, o dall'Autorità amministrativa competente, in caso di illecito amministrativo.
Art. 255 (Abbandono di rifiuti non pericolosi) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 1.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e	ABBANDONO O DEPOSITO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (art. 255 commi 1 e 1.1) Privati: <u>contravvenzione</u> punita con ammenda da 1.500 a 18.000 euro. Se l'abbandono o il deposito sono effettuati <u>mediante l'utilizzo di veicoli a motore</u>, si applica inoltre la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida (di competenza del Prefetto) e, ai sensi dell'art. 223 Codice della strada, è previsto il <u>ritiro immediato della patente</u> da parte dell'organo accertatore. Titolari di imprese e responsabili di enti: <u>contravvenzione</u> punita con arresto da 6 mesi a 2 anni o ammenda da 3.000 a 27.000 euro. <u>PROCEDIMENTO ESTINTIVO EX ART 318-BIS E SEGG.</u>

Arpa Piemonte

Codice fiscale- Partita iva: 07176380017

Direzione Tecnica

Via Pio VII, 9 - 10135 TORINO – Tel. 01119680159

direzione.technica@arpa.piemonte.it - protocollo@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it

i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisettemila euro.

1.2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-bis. Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.

1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1.2 e 1-bis può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.

3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero

APPLICABILE

Ma

se commesso **in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti: delitto** punito con reclusione da 2 a 5 anni (art. 256-bis, comma 2).

Procedimento estintivo ex art 318-bis e segg.

non applicabile

--- --

ABBANDONO O DEPOSITO DI RIFIUTI URBANI ACCANTO AI CONTENITORI PER LA RACCOLTA IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LOCALI

(art. 255 comma 1.2)

Illecito amministrativo punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro.

Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo.

Trattandosi di illecito commesso in violazione di disposizioni locali, all'accertamento sono di norma deputati gli organi di polizia municipale.

--- --

ABBANDONO DI MOZZICONI DI SIGARETTA O DI RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI

(art. 255 comma 1-bis)

Illecito amministrativo punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 80 a 320 euro.

però

se tali rifiuti sono gettati da veicoli in sosta o in movimento si applicano invece le sanzioni amministrative previste dall'art. 15 del codice della strada. In questi casi l'accertamento è di competenza degli organi di polizia stradale.

Arpa Piemonte

Codice fiscale- Partita iva: 07176380017

Direzione Tecnica

Via Pio VII, 9 - 10135 TORINO - Tel. 01119680159

direzione.technica@arpa.piemonte.it - protocollo@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it

all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.	
Art. 255-bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari) 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. 2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi. 3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.	ABBANDONO O DEPOSITO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN CASI PARTICOLARI Privati: <u>delitto</u> punito con reclusione da 6 mesi a 5 anni. Titolari di imprese o responsabili di enti: <u>delitto</u> punito con reclusione da 9 mesi a 5 anni e 6 mesi. Se il fatto è effettuato mediante l'utilizzo di veicoli a motore, si applica inoltre la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida (di competenza del Prefetto) e, ai sensi dell'art. 223 Codice della strada, è previsto il <u>ritiro immediato della patente</u> da parte dell'organo accertatore. Se commesso in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti: pena non inferiore a reclusione da 2 a 5 anni (art. 256-bis, comma 2). Se commesso per colpa: pene diminuite da un terzo e due terzi (art. 259-ter). <u>Procedimento estintivo ex art 318-bis e segg.</u> <u>non applicabile</u>
Art. 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi) 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo	ABBANDONO DI RIFIUTI PERICOLOSI Privati: <u>delitto</u> punito con reclusione da 1 a 5 anni. Nei casi aggravati di cui al comma 2: <u>delitto</u> punito con reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Se commesso da titolari di imprese o responsabili di enti: <u>delitto</u> punito con reclusione da 1 anno a 5 anni e 6 mesi. Nei casi aggravati di cui al comma 2: reclusione da 2 anni a 6 anni e 6 mesi. Se commesso in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti: pena non

Arpa Piemonte

Codice fiscale- Partita iva: 07176380017

Direzione Tecnica

Via Pio VII, 9 - 10135 TORINO – Tel. 01119680159

direzione.technica@arpa.piemonte.it - protocollo@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it

o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. 3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.	inferiore a reclusione da 3 a 6 anni (art. 256-bis, comma 2). Se commesso con colpa: pene diminuite da diminuite da un terzo e due terzi (art. 259-ter). <u>Procedimento estintivo ex art 318-bis e segg.</u> <u>non applicabile</u>
Art. 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi. 1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del	GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (art. 256 commi 1 e 1-bis) RIFIUTI NON PERICOLOSI <u>Contravvenzione</u> punita con arresto da 3 mesi a 1 anno o con ammenda da 2.600 a 26.000 euro. Se presente aggravante dell'attività d'impresa: pena aumentata di un terzo (art. 259-bis). <u>PROCEDIMENTO ESTINTIVO EX ART 318-BIS E SEGG.</u> <u>APPLICABILE</u> Però Nei casi aggravati di cui al comma 1-bis: <u>delitto</u> punito con reclusione da 1 a 5 anni. o se commesso in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti: <u>delitto</u> punito con pena non inferiore a reclusione da 2 a 5 anni (art. 256-bis, comma 2). <u>Procedimento estintivo ex art 318-bis e segg.</u> <u>non applicabile</u>

Arpa Piemonte

Codice fiscale- Partita iva: 07176380017

Direzione Tecnica

Via Pio VII, 9 - 10135 TORINO – Tel. 01119680159

direzione.technica@arpa.piemonte.it - protocollo@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it

veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni

RIFIUTI PERICOLOSI

Delitto punito con reclusione da 1 a 5 anni.

Nelle **ipotesi aggravate** di cui al comma 1-bis: reclusione da 2 anni a 6 anni e 6 mesi.

Se commesso con **colpa**: pene diminuite da un terzo e due terzi (art. 259-ter).

Se presente **aggravante dell'attività d'impresa**: pena aumentata di un terzo (art. 259-bis).

Se commesso **in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti: delitto** punito con pena non inferiore a reclusione da 3 a 6 anni (art. 256-bis, comma 2).

Procedimento estintivo ex art 318-bis e segg.
non applicabile

In tutte le fattispecie precedenti, se l'abbandono o il deposito sono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida (di competenza del Prefetto) e, ai sensi dell'art. 223 Codice della strada, è previsto il ritiro immediato della patente da parte dell'organo accertatore.

DISCARICA NON AUTORIZZATA

(art. 256 comma 3)

RIFIUTI NON PERICOLOSI

Delitto punito con reclusione da 1 a 5 anni.

Nei **casi aggravati** di cui al comma 3-bis: reclusione da 2 a 6 anni.

Se commesso con **colpa**: pene diminuite da un terzo e due terzi (art. 259-ter).

Se presente **aggravante dell'attività d'impresa**: pena aumentata di un terzo (art. 259-bis).

Se commesso **in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti: delitto** punito con pena non inferiore a reclusione da 2 a 5 anni (art. 256-bis, comma 2).

Procedimento estintivo ex art 318-bis e segg.
non applicabile

Arpa Piemonte

Codice fiscale- Partita iva: 07176380017

Direzione Tecnica

Via Pio VII, 9 - 10135 TORINO – Tel. 01119680159

direzione.technica@arpa.piemonte.it - protocollo@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it

nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b).

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

RIFIUTI PERICOLOSI

Delitto punito con reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e 6 mesi.

Nei **casi aggravati** di cui al comma 3-bis: reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni.

Se commesso con **colpa**: pene diminuite da un terzo e due terzi (art. 259-ter).

Se presente **aggravante dell'attività d'impresa**: pena aumentata di un terzo (art. 259-bis).

Se commesso **in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti**: delitto punito con pena non inferiore a reclusione da 3 a 6 anni (art. 256-bis, comma 2).

Procedimento estintivo ex art 318-bis e segg.
non applicabile

**INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE O RICHIAMATE
DALL'AUTORIZZAZIONE O CARENZA DEI REQUISITI O CONDIZIONI RICHIESTI PER
LE ISCRIZIONI O COMUNICAZIONI**
(art. 256 comma 4)

RIFIUTI NON PERICOLOSI

Contravvenzione punita con ammenda da 6.000 a 52.000 euro o arresto fino a 3 anni.

Se presente **aggravante dell'attività d'impresa**: pena aumentata di un terzo (art. 259-bis).

PROCEDIMENTO ESTINTIVO EX ART 318-BIS E SEGG.
APPLICABILE

Però

se commesso **in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti**: delitto punito con pena non inferiore a reclusione da 2 a 5 anni in caso di rifiuti non pericolosi (art. 256-bis, comma 2).

Procedimento estintivo ex art 318-bis e segg.
non applicabile

RIFIUTI PERICOLOSI

Si ritiene che la fattispecie possa essere ricondotta all'art. 256, comma 1, secondo periodo

Arpa Piemonte

Codice fiscale- Partita iva: 07176380017

Direzione Tecnica

Via Pio VII, 9 - 10135 TORINO - Tel. 01119680159

direzione.technica@arpa.piemonte.it - protocollo@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it

	(o, comma 3, secondo periodo, nel caso di discariche). MISCELAZIONE DI RIFIUTI (art. 256 comma 5) <u>Contravvenzione</u> punita con arresto da 6 mesi a 2 anni o ammenda da 2.600 a 26.000 euro. Se presente aggravante dell'attività d'impresa: pena aumentata di un terzo (art. 259-bis). <u>PROCEDIMENTO ESTINTIVO EX ART 318-BIS E SEGG.</u> <u>APPLICABILE</u> Però se commesso in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti: <u>delitto</u> punito con pena non inferiore a reclusione da 3 a 6 anni (art. 256-bis, comma 2). <u>Procedimento estintivo ex art 318-bis e segg.</u> <u>non applicabile</u>
Art. 256-bis (Combustione illecita di rifiuti) 1. <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.</i> 2. <i>Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.</i> 3-bis. <i>La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:</i> a) <i>dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:</i>	COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI RIFIUTI NON PERICOLOSI <u>Delitto</u> punito con reclusione da 2 a 5 anni. Nei casi aggravati di cui al comma 3-bis: reclusione da 3 a 6 anni, con aumento fino alla metà se segue l'incendio. RIFIUTI PERICOLOSI <u>Delitto</u> punito con reclusione da 3 a 6 anni. Nei casi aggravati di cui al comma 3-bis: reclusione da 3 anni e 6 mesi a 7 anni, con aumento fino alla metà se segue l'incendio. In tutti i casi precedenti se il fatto è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della L 225/1992 le pene sono aumentate di un terzo. Se presente aggravante dell'attività d'impresa: pena aumentata di un terzo (art. 259-bis). <u>Procedimento estintivo ex art 318-bis e segg.</u> <u>non applicabile</u>

Arpa Piemonte

Codice fiscale- Partita iva: 07176380017

Direzione Tecnica

Via Pio VII, 9 - 10135 TORINO – Tel. 01119680159

direzione.technica@arpa.piemonte.it - protocollo@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni. 3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà. 4. La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. 6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.	
Art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) Comma 2 Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione	OMESSA O INCOMPLETA TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO (art. 258 comma 2 e 2-bis) <u>Illecito amministrativo</u> punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 20.000 euro. Sono previste le sanzioni amministrative accessorie della sospensione dalla carica, della

Arpa Piemonte

Codice fiscale- Partita iva: 07176380017

Direzione Tecnica

Via Pio VII, 9 - 10135 TORINO – Tel. 01119680159

direzione.technica@arpa.piemonte.it - protocollo@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it

<i>amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.</i> Comma 2-bis. <i>All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.</i> Comma 4, secondo periodo <i>Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</i> Comma 4-bis. <i>Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.</i>	sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali e della patente di guida (di competenza dall'Autorità competente) e, ai sensi dell'art. 223 Codice della strada, è previsto il ritiro immediato della patente da parte dell'organo accertatore. ----- TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI SENZA FORMULARIO O CON FORMULARIO INCOMPLETO O INESATTO (art 258 comma 4 secondo periodo) <u>Delitto</u> punito con reclusione da 1 a 3 anni. <u>Procedimento estintivo ex art 318-bis e segg.</u> <u>non applicabile</u>
Art. 259 (Spedizione illegale di rifiuti) 1. <i>Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi dell'articolo 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.</i> 2. <i>Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di</i>	SPEDIZIONE ILLEGALE DI RIFIUTI (art. 259) <u>Delitto</u> punito con reclusione da 1 a 5 anni (con aumento di pena in caso di rifiuti pericolosi). Se commesso in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti: pena non inferiore a reclusione da 2 a 5 anni in caso di rifiuti non pericolosi e a reclusione da 3 a 6 anni in caso di rifiuti pericolosi (art. 256-bis, comma 2). Se commesso con colpa: pene diminuite da un terzo e due terzi (art. 259-ter).

<i>cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.</i>	Se presente aggravante dell'attività d'impresa : pena aumentata di un terzo (art. 259-bis). <u>Procedimento estintivo ex art 318-bis e segg.</u> <u>non applicabile</u>
Art. 259-bis (Aggravante dell'attività di impresa) Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.	AGGRAVANTE DELL'ATTIVITA' DI IMPRESA Aumento di pena per tutti gli illeciti previsti dagli artt. 256 (Gestione di rifiuti non autorizzata), 256-bis (Combustione illecita di rifiuti) e 259 (Spedizione illegale di rifiuti).
Art. 259-ter (Delitti colposi in materia di rifiuti) 1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.	DELITTI COLPOSI IN MATERIA DI RIFIUTI Pene diminuite da un terzo a due terzi in caso di illeciti previsti dagli artt. 255-bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari), 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi), 256-bis (Combustione illecita di rifiuti) e 259 (Spedizione illegale di rifiuti).

Arpa Piemonte

Codice fiscale- Partita iva: 07176380017

Direzione Tecnica

Via Pio VII, 9 - 10135 TORINO – Tel. 01119680159

direzione.technica@arpa.piemonte.it - protocollo@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it

REGIME TRANSITORIO

D.LGS. 152/2006 Norme di stretto interesse per le attività di controllo	Sintesi delle modifiche apportate dal DL ed emendamenti in sede di conversione	Regime transitorio	
		Fatti commessi fino all'8 agosto 2025	Fatti commessi dal 9 agosto al 7 ottobre 2025
Art. 212 ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI			
comma 19-ter	Nuovo comma inserito dal DL 116/2025: introduzione di sanzioni accessorie. La L 147/2025 ha apportato solo modifiche formali. Le sanzioni accessorie sono applicate dall'Autorità competente o dall'Autorità giudiziaria secondo le rispettive competenze	Si applica la normativa allora vigente.	Si applica l'art. 212 inserito dal DL. 116/2025.
Art. 255 ABBANDONO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI			

Arpa Piemonte

Codice fiscale- Partita iva: 07176380017

Direzione Tecnica

Via Pio VII, 9 - 10135 TORINO – Tel. 01119680159

direzione.technica@arpa.piemonte.it - protocollo@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it

comma 1 abbandono o deposito incontrollato di rifiuti	Comma sostituito dal DL 116/25: aumento dei limiti edittali dell'ammenda e introduzione di una sanzione accessoria. La L. 147/2025 ha introdotto una modifica sostanziale: aumento dei limiti edittali della sanzione accessoria.	Si applica il comma 1 allora vigente.	Si applica il comma 1 inserito dal DL. 116/2025.
comma 1.1 abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte di titolari d'impresa o responsabili di enti	Comma inserito dal DL 116/2025: aumento dei limiti edittali dell'ammenda congiunta ad arresto prevista dal previgente art. 256 comma 1 lettera a). La L. 147/2025 non ha apportato modifiche.	Si applicano l'art. 256 comma 1 lettera a) e comma 2 allora vigenti.	Si applica il comma 1.1 inserito dal DL. 116/2025.
comma 1.2 abbandono o deposito di rifiuti accanto ai contenitori per la raccolta differenziata lungo le strade	Comma introdotto dalla L. 147/2025. Trattandosi di illecito commesso in violazione di disposizioni locali, all'accertamento sono di norma deputati gli organi di polizia municipale.		

Arpa Piemonte

Codice fiscale- Partita iva: 07176380017

Direzione Tecnica

Via Pio VII, 9 - 10135 TORINO – Tel. 01119680159

direzione.technica@arpa.piemonte.it - protocollo@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it

comma 1-bis. Abbandono di rifiuti di piccole dimensioni o mozziconi di sigaretta	Comma sostituito dal DL 116/2025: aumento della sanzione edittale. La L 147/2025 ha apportato solo modifiche formali.	Si applica il comma 1-bis allora vigente.	Si applica il comma 1-bis inserito dal DL 116/2025.
Art. 255-bis ABBANDONO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN CASI PARTICOLARI	Articolo inserito dal DL 116/2025: introduzione di aggravanti. La L 147/2025 ha apportato solo modifiche formali.	Si applica la normativa allora vigente (la fattispecie allora rientrava nell'ambito di applicazione dell'art. 255 comma 1).	Si applica il nuovo articolo inserito dal DL 116/2025.
Art. 255-ter ABBANDONO DI RIFIUTI PERICOLOSI	Articolo inserito dal DL 116/2025: l'abbandono di rifiuti pericolosi passa da contravvenzione a delitto; sono introdotte ipotesi aggravate. La L 147/2025 ha apportato modifiche solo formali.	Si applica la normativa allora vigente (art. 255 comma 1, ultimo periodo per i privati; art. 256 commi 1 lettera b) e comma 2 per i titolari d'impresa in quanto più favorevole.	Si applica il nuovo articolo inserito dal DL 116/2025.
Art. 256 ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA			
comma 1 Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione	Comma modificato dal DL 116/2025: la gestione di rifiuti non autorizzata passa da contravvenzione punita con pena alternativa per i rifiuti non pericolosi e cumulativa per i rifiuti pericolosi a delitto con conseguente non applicabilità della procedura estintiva.	In caso di rifiuti non pericolosi si applica l'art. 256, comma 1, primo periodo, come modificato dalla L 147/2025, in quanto più favorevole.	Rifiuti non pericolosi: si applica l'art. 256 come modificato dalla L 147/2025, in quanto più favorevole rispetto al DL.

Arpa Piemonte

Codice fiscale- Partita iva: 07176380017

Direzione Tecnica

Via Pio VII, 9 - 10135 TORINO – Tel. 01119680159

direzione.technica@arpa.piemonte.it - protocollo@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it

	La L 147/2015 ha apportato la seguente modifica: la gestione di rifiuti non pericolosi non autorizzata è di nuovo una contravvenzione con conseguente applicabilità della procedura estintiva.	Qualora il fatto sia stato accertato prima della conversione in legge e sia stata pertanto inoltrata notizia di reato senza applicabilità della procedura estintiva, quest'ultima sarà avviata qualora richiesto dalla Procura procedente. In caso di rifiuti pericolosi si applica l'art. 256, comma 1, ultimo periodo allora vigente.	Rifiuti pericolosi: si applica l'art. 256, comma 1, ultimo periodo come modificato dal DL 116/2025.
comma 1-bis Fattispecie aggravate	Comma inserito dal DL 116/2025: introduzione di fattispecie aggravate. La L 147/2025 non ha apportato modifiche.	Si applica la normativa allora vigente (per i rifiuti non pericolosi art. 256 comma 1 lett. a); per i rifiuti pericolosi art. 256 comma 1 lett. b).	Si applica il nuovo comma inserito dal DL. 116/2025.

Arpa Piemonte

Codice fiscale- Partita iva: 07176380017

Direzione Tecnica

Via Pio VII, 9 - 10135 TORINO – Tel. 01119680159

direzione.technica@arpa.piemonte.it - protocollo@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it

comma 1-ter Fatto commesso con veicoli a motore	Comma introdotto dal DL 116/2024: introduzione di sanzione accessoria. La L 147/2025 ha apportato modifiche solo formali.	Si applica la normativa allora vigente, che non prevedeva la sanzione accessoria.	Si applica il nuovo comma inserito dal DL. 116/2025.
<i>comma 2 - abrogato</i> <i>Abbandono o deposito incontrollato effettuato da titolari di imprese</i>	Comma abrogato dal DL 116/2025. La L 147/2025 non ha apportato modifiche. Adesso le fattispecie sono riconducibili all'art. 255 comma 1.1 in caso di rifiuti non pericolosi e all'art. 255-ter comma 3 in caso di rifiuti pericolosi. Il deposito temporaneo effettuato senza le condizioni previste dall'art. 185-bis ricade invece, come in passato, nella fattispecie di gestione non autorizzata di rifiuti, punita dall'art. 256, comma 1.	Si applica l'art 256 comma 2 allora vigente, in quanto più favorevole.	Si applicano le disposizioni introdotte dal DL 116/2025: art. 255 comma 1.1 in caso di rifiuti non pericolosi e art. 255-ter, comma 3 in caso di rifiuti pericolosi
comma 3 Discarica non autorizzata	Comma inserito dal DL 116/2025: la discarica non autorizzata passa da contravvenzione punita con pena cumulativa a delitto, con conseguente inapplicabilità della procedura estintiva. La L 147/2025 non ha apportato modifiche.	Si applica l'art. 256 comma 3 allora vigente in quanto più favorevole al reo, con conseguente applicabilità della procedura estintiva per le Procure che la ammettono in caso di pena congiunta.	Si applica il nuovo comma inserito dal DL. 116/2025.
comma 3-bis	Comma inserito dal DL 116/2025: introduzione di ipotesi aggravate.	Si applica l'art. 256 comma 3 allora vigente.	Si applica il nuovo comma inserito dal DL.

Arpa Piemonte

Codice fiscale- Partita iva: 07176380017

Direzione Tecnica

Via Pio VII, 9 - 10135 TORINO – Tel. 01119680159

direzione.technica@arpa.piemonte.it - protocollo@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it

Discarica non autorizzata con aggravanti	La L 147/2025 non ha apportato modifiche. I		
comma 4 Inosservanza prescrizioni in caso di rifiuti non pericolosi e al di fuori delle ipotesi aggravate.	Comma modificato dal DL 116/2025: l'inosservanza delle prescrizioni passava in tutti i casi da contravvenzione a delitto, con conseguente non applicabilità della procedura estintiva. La L 147/2025 lo ha sostituito riqualificando il reato come contravvenzione (con pena più grave rispetto alla normativa previgente il DL) ma solo per i soli rifiuti non pericolosi e al di fuori delle ipotesi aggravate. ----- L'inosservanza di prescrizioni in caso di rifiuti pericolosi non è invece più punita	In caso di rifiuti non pericolosi si applica l'allora vigente art. 256, comma 3. ----- In caso di rifiuti pericolosi si applica la normativa attualmente vigente, che non ne prevede la punibilità.	In caso di rifiuti non pericolosi si applica il comma 4 come modificato dalla L 147/2025 in quanto norma più favorevole. Si applica quindi la procedura estintiva Nel caso in cui il fatto sia stato accertato prima della conversione in legge e quindi sia stata inoltrata notizia di reato senza avvio della procedura estintiva, quest'ultima verrà avviata qualora richiesto dalla Procura procedente. ----- In caso di rifiuti pericolosi si applica la normativa vigente che non ne prevede la punibilità.

Arpa Piemonte

Codice fiscale- Partita iva: 07176380017

Direzione Tecnica

Via Pio VII, 9 - 10135 TORINO – Tel. 01119680159

direzione.technica@arpa.piemonte.it - protocollo@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it

comma 5. Miscelazione di rifiuti non consentita	Comma dapprima modificato dal DL 116/2025, ma senza modifiche sostanziali: l'illecito rimaneva contravvenzione punita con la stessa pena cumulativa, quindi estinguibile solo per alcune Procure. La L 147/2015 lo ha modificato sostituendo la pena cumulativa con la pena alternativa. Ne consegue l'applicabilità della procedura estintiva per tutte le Procure.	Si applica il comma 4 come modificato dalla L 147/2015 in quanto più favorevole. Nel caso in cui il fatto sia stato accertato prima della conversione in legge e sia stata inoltrata notizia di reato senza avvio della procedura estintiva, quest'ultima verrà avviata qualora richiesto dalla Procura procedente.	Si applica il comma 4 come modificato dalla L 147/2015 in quanto più favorevole. Nel caso in cui il fatto sia stato accertato prima della conversione in legge e sia stata inoltrata notizia di reato senza avvio della procedura estintiva, quest'ultima verrà avviata qualora richiesto dalla Procura procedente.
Art. 256-bis COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI			
comma 2 Illeciti in materia di rifiuti commessi in funzione della successiva combustione illecita	Comma sostituito dal DL 116/2025: le pene stabilite dal comma 1 sono estesa alle nuove fattispecie di abbandono di rifiuti aggravate introdotte dal DL. La L 147/2025 non ha apportato modifiche.	Si applica il comma 2 allora vigente.	Si applica il comma 2 come sostituito dal DL.

Arpa Piemonte

Codice fiscale- Partita iva: 07176380017

Direzione Tecnica

Via Pio VII, 9 - 10135 TORINO – Tel. 01119680159

direzione.technica@arpa.piemonte.it - protocollo@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it

<i>comma 3 - abrogato aggravante dell'attività d'impresa o dell'attività organizzata)</i>	Comma abrogato dal DL 116/2025. La L 147/2025 non ha apportato modifiche. L'aggravante è ora prevista dal nuovo art. 259-bis che prevede lo stesso aumento di pena	Si applica il comma 3 allora vigente	Si applica il nuovo art. 259-bis
comma 3-bis combustione di rifiuti aggravata	Comma inserito dal DL 116/2025: introduzione di aggravanti. La L 147/2025 non ha apportato modifiche.	Si applica la normativa allora vigente.	Si applica il comma 3-bis inserito dal DL.
comma 3-ter aggravante dell'incendio	Comma inserito dal DL 116/2025: introduzione di aggravante. La L 147/2025 non ha apportato modifiche.	Si applica la normativa allora vigente.	Si applica il comma 3-ter inserito dal DL. 116/2025.
comma 4 aggravante territori interessati da dichiarazioni di stato di emergenza	Comma inserito dal DL 116/2025: introduzione di aggravante.	Si applica la normativa allora vigente.	Si applica il comma 4 inserito dal DL. 116/2025.

Arpa Piemonte

Codice fiscale- Partita iva: 07176380017

Direzione Tecnica

Via Pio VII, 9 - 10135 TORINO – Tel. 01119680159

direzione.technica@arpa.piemonte.it - protocollo@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it

	La L 147/2025 non ha apportato modifiche.		
comma 6 Abbruciamento materiale agricolo o forestale naturale	Comma modificato dal DL 116/2025: soppressione del primo periodo. L 147/2015 non ha apportato modifiche.	Si applica il comma 6 allora vigente.	Si applica il comma 6 modificato dal DL. 116/2025.
Art. 258 VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI			

Arpa Piemonte

Codice fiscale- Partita iva: 07176380017

Direzione Tecnica

Via Pio VII, 9 - 10135 TORINO – Tel. 01119680159

direzione.technica@arpa.piemonte.it - protocollo@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it

comma 2 omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico	Comma modificato dal DL 116/2025: aumento dei limiti edittali della sanzione amministrativa. La L 147/2025 non ha apportato modifiche.	Si applica il comma 2 allora vigente.	Si applica il comma 2 come modificato dal DL. 116/2025.
comma 2-bis sanzione accessoria della sospensione della patente di guida	Comma inserito dal DL 116/2025: introduzione di sanzioni accessorie. La L 147/2025 non ha apportato modifiche.	Si applica la normativa allora vigente, che non prevedeva l'applicazione di sanzioni accessorie.	Si applica il comma 2-bis inserito dal DL. 116/2025.
comma 4 trasporto rifiuti senza formulario	Comma modificato dal DL 116/2025: aumento dei limiti edittali della reclusione per il trasporto dei rifiuti pericolosi senza formulario.	Si applica il comma 4 allora vigente.	Si applica il comma 4 come modificato dal DL 116/2025.

Arpa Piemonte

Codice fiscale- Partita iva: 07176380017

Direzione Tecnica

Via Pio VII, 9 - 10135 TORINO – Tel. 01119680159

direzione.technica@arpa.piemonte.it - protocollo@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it

	La L 147/2025 ha introdotto modifiche solo formali.		
Art. 259 SPEDIZIONE ILLEGALE DI RIFIUTI			
comma 1	Comma modificato dal DL 116/2025: riqualificazione del reato come delitto. La L 147/2025 ha introdotto modifiche solo formali.	Si applica la norma allora vigente.	Si applica il comma 4 come modificato dal DL 116/2025.
Art. 259-bis AGGRAVANTE DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA			
comma 1	Comma inserito dal DL 116/2025: introduzione aggravante, responsabilità per colpa in vigilando e applicabilità L 231/2001. La L 147/2025 ha apportato modifiche mantenendo solo l'aggravante.	Si applica la normativa allora vigente.	Si applica l'art 259-bis come modificato dalla L 147/2025..
Art. 259-ter DELITTI COLPOSI IN MATERIA DI RIFIUTI			
comma 1	Comma inserito dal DL 116/2025 La L 147/2025 non ha apportato modifiche.	Si applica la normativa allora vigente che non prevedeva fattispecie colpose.	Si applica la nuova norma inserita dal DL. 116/2025.

Arpa Piemonte

Codice fiscale- Partita iva: 07176380017

Direzione Tecnica

Via Pio VII, 9 - 10135 TORINO – Tel. 01119680159

direzione.technica@arpa.piemonte.it - protocollo@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it